

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
IL PAGAMENTO DEL CANONE**

(C. O. S. A. P.)

Popolazione residente al 31.12.1992: abitanti n. 12.150

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera
n. 143 del 18 dicembre 1998 e s.m.i.

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 15 del 28 aprile 2016.

INDICE

TITOLO PRIMO TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Distinzione per durata**
- Art. 3 - Occupazione di marciapiedi**
- Art. 4 - Occupazione per passi carrabili**
- Art. 5 - Occupazione d'urgenza**

TITOLO SECONDO ATTO DI CONCESSIONE

- Art. 6 - Obbligatorietà**
- Art. 7 - Contenuto**
- Art. 8 - Istanza**
- Art. 9 – Rilascio**
- Art. 9-bis - Modifica della concessione**
- Art. 10 - Revoca**
- Art. 11 – Decadenza della concessione**
- Art. 12 - Rinuncia**
- Art. 13 – Subingresso**
- Art. 13-bis – Ripristino assetto stradale**

TITOLO TERZO CANONE

- Art. 14 - Obbligatorietà**
- Art. 15 - Classificazioni di vie, piazza, spazi ed aree pubbliche**
- Art. 16 - Elementi incidenti sulla tariffa**
- Art. 17 - Commisurazione del canone**
- Art. 18 - Tariffe e riduzioni**
- Art. 19 - Modificazione delle tariffe**
- Art. 20 – Occupazioni per erogazione di pubblici servizi**
- Art. 21 - Abrogato**
- Art. 22 - Trasferimento**

- Art. 23 - Superfici dei passi carrabili**
- Art. 24 - Passi carrabili a raso**
- Art. 25 - Impianti automatici di distribuzione**
- Art. 26 - Aree destinate a parcheggio**
- Art. 27 - Occupazioni abusive**
- Art. 28 - Esenzione dal canone**
- Art. 29 - Assorbimento di altri canoni**
- Art. 30 - Modalità e termini di pagamento**

TITOLO QUARTO SANZIONI

- Art. 31 - Occupazioni abusive**
- Art. 32 - Rimozioni d'ufficio**
- Art. 32 – bis Riscossione coattiva e rimborsi**

TITOLO QUINTO MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

- Art. 33 - Adempimenti del funzionario responsabile**
- Art. 34 - Procedimento interno**
- Art. 34-bis – Comunicazione nuovi accessi carrabili**
- Art. 35 - Adempimenti del concessionario**
- Art. 36 - Norma transitoria**
- Art. 37 - Norma finale**
- Art. 37-bis – Rinvio dinamico**

Allegato “A”: coefficienti per la determinazione del canone
Allegato “B”: tariffe

TITOLO PRIMO

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea di strade, piazze, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune, ovvero di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, ovvero le aree private date in comodato al Comune per uso pubblico. In assenza di titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia assolto il canone.
4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati, con popolazione superiore a diecimila abitanti, esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2 comma 7 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina stabilita dal presente regolamento.

Art. 2 - Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

Art. 3 - Occupazioni di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati e rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni.
2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 4 - Occupazioni per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 5 - Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso che si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere eseguite dall'interessato anche prima del rilascio del provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al responsabile del Servizio Polizia Municipale con telegramma o via fax e deve presentare nei due giorni successivi la domanda per ottenere la concessione.
3. L'Ufficio Polizia Municipale provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza con contestuale redazione di apposito verbale di constatazione che dovrà essere trasmesso, in copia, al responsabile della concessione entro cinque giorni dalla data dell'accertamento stesso per l'eventuale rilascio a sanatoria del provvedimento di concessione.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

TITOLO SECONDO ATTO CONCESSORIO

Art. 6 - Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può essere fatta senza la concessione, ad eccezione di quelle d'urgenza previste al precedente articolo 5, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.
2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati o nelle fiere non attrezzate ovvero in

occasioni di festeggiamenti, la concessione è da considerarsi data con la sola quietanza di pagamento del canone dovuto.

3. Il mercato e la fiera sono da considerarsi attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 7 - Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative a:
 - a) data inizio occupazione;
 - b) data fine occupazione, salvo che per l'occupazione permanente o a tempo indeterminato, espressamente richiesta;
 - c) modalità dell'occupazione;
 - d) indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
 - e) ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
 - f) le modalità ed il termine per il pagamento del canone;
 - g) le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare durante l'occupazione;
2. La concessione è rilasciata:
 - a) senza pregiudizio di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - c) con facoltà del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche;

Art. 8 - Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale al Comune, tramite protocollo, e deve contenere:
 - a) l'esatta denominazione del soggetto richiedente, i suoi dati anagrafici ed il suo codice fiscale;
 - b) l'esatta denominazione della ditta che rappresenta e per conto della quale agisce, il domicilio, la partita IVA o codice fiscale della stessa;
 - c) l'indirizzo ove sarà effettuata l'occupazione;
 - d) la data di inizio dell'occupazione;
 - e) la data della fine dell'occupazione, salvo il caso in cui venga richiesta espressamente a tempo indeterminato o permanente;
 - f) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione;
 - g) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;

- h) le modalità dell'occupazione;
 - i) la descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
 - j) l'impegno a comunicare preventivamente al responsabile della concessione le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle precedenti lettere del presente comma.
2. L'istanza deve essere corredata da planimetria dei luoghi e da documentazione tecnica. Il richiedente è comunque tenuto a produrre ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione.
 3. L'istanza per le occupazioni temporanee deve essere richiesta almeno 15 giorni antecedenti l'inizio dell'occupazione con consegna della stessa al protocollo dell'ente, salvo i casi di occupazioni d'urgenza disciplinati all'art.5.
 4. L'istanza deve essere richiesta ed autorizzata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.
 5. Chi intende fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà essere in regola con il pagamento di eventuali occupazioni pregresse.

Art. 9 - Rilascio

1. La richiesta della concessione è istruita dal responsabile nominato come previsto dal successivo articolo 33.
2. La concessione per l'occupazione è rilasciata o negata dal responsabile di cui al precedente comma, tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile dell'U.O. Edilizia Privata, quello del Servizio Polizia Municipale e quello, facoltativo, dell'U.O. Lavori Pubblici, entro trenta giorni dalla data di conclusione della procedura stabilita dal successivo articolo 34.
3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il responsabile della concessione è tenuto comunque a comunicare all'istante, entro i successivi trenta giorni, le motivazioni del mancato accoglimento, le modalità ed i termini per la presentazione di eventuale istanza di riesame o di ricorso.
4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del giorno dell'inizio dell'occupazione indicato nell'istanza.
5. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.
6. Qualora da parte dell'ufficio, o degli uffici coinvolti per il rilascio dei pareri, siano richiesti chiarimenti o integrazioni della documentazione

prodotta, il termine per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta ad integrazione. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati, sarà disposta l'archiviazione dell'istanza.

Art. 9 –bis Modifica della concessione.

1. Le richieste di modifica di quanto originariamente previsto nell'atto concessorio, saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione, fatta eccezione per quanto disposto al comma 2 del presente articolo.
2. Nell'esclusivo caso di prima proroga di concessione temporanea di suolo pubblico, qualora la richiesta non preveda ulteriori modificazioni delle condizioni dell'occupazione, il richiedente potrà inoltrare la relativa istanza in carta libera al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 33 del presente Regolamento.
3. Il nuovo termine verrà apposto sul provvedimento originario come parte integrante del medesimo, previo parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Polizia Municipale, e sarà data tempestiva comunicazione al concessionario dell'esito della richiesta.
Resta ferma la facoltà del Responsabile del Procedimento, qualora lo rendano opportune le circostanze dell'occupazione, l'ubicazione o le modalità di effettuazione della stessa, di richiedere ulteriori pareri ai responsabili dell'U.O. Edilizia Privata o dell'U.O. Lavori Pubblici prima di procedere alla comunicazione di cui al periodo precedente.
4. Il Canone, di cui agli articoli 14 e ss. del presente Regolamento, sarà rideterminato, per l'esclusivo periodo di prima proroga, con riferimento alla tariffa considerata nell'atto originario.

Art. 10 Revoca

1. La concessione può essere revocata allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica occupata all'uso pubblico della collettività, è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.
2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica della medesima.

Art. 11 Decadenza della concessione

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
 - morte del titolare
 - grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio e nel presente regolamento, mantenuta anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida;
 - mancato o parziale versamento del canone, decorsi trenta giorni dalla notifica dell'apposito avviso;
 - mancata sottoscrizione e mancato ritiro della concessione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di esito positivo del procedimento di rilascio.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, il canone già versato non sarà restituito.

Art. 12 - Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta, da far pervenire, anche via fax, al responsabile della concessione almeno dieci giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione dalla corresponsione del canone ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello della richiesta di rinuncia.

Art. 13 - Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente la volturazione è consentita, ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio, con l'obbligo di comunicazione al responsabile della concessione entro il 31 dicembre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Abrogato.

Art.13-bis) Ripristino assetto stradale.

1. Nel caso sia avanzata richiesta all'amministrazione di rinuncia alla concessione le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
2. La stessa disposizione si applica alle ipotesi di cui all'art. 11 del regolamento.

TITOLO TERZO

CANONE

Art. 14 - Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e/o spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo la eccezione di cui al successivo articolo 27.
2. Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.
3. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari ed il relativo versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Ponsacco - Servizio Tesoreria, entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il responsabile della concessione, solo a titolo ricognitorio, può predisporre l'invio di avviso di cortesia con bollettino precompilato prima della scadenza annuale per il versamento del canone. Comunque il mancato invio del suddetto avviso comporta sempre l'obbligo del concessionario di provvedere autonomamente nei termini al pagamento del canone.

Art. 15 - Classificazione di strade e piazze

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza, nelle seguenti categorie:
 - a) **PRIMA CATEGORIA: centro storico**, dettagliatamente identificato dal Consiglio comunale con delibera n. 115 del 28.10.1995 e delibera di Giunta Comunale n. 435 del 19.09.1996;
 - b) **SECONDA CATEGORIA: residue zone del territorio comunale.**
2. La suddivisione di cui al comma 1 non rileva ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico collegate al mercato settimanale e alla Fiera annuale di S. Costanzo per le quali si applica indistintamente la tariffa di prima categoria.

Art. 16 - Elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui alla lettera c) del 2° comma dell'articolo 63 del Decreto legislativo 446/97 e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in

relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante dalle categorie esposte nell'allegato "A".

Art. 17 - Commisurazione del canone

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto dal successivo articolo 18, con il minimo di € 10,33, salvo per quelle di durata non superiore a tre giorni.
2. Nel caso di richiesta di suddivisione del canone tra più obbligati, se i nuovi importi frazionati risultassero inferiori al minimo stabilito dal precedente comma, si applica a ciascuno di essi il minimo stabilito.

Art. 18 - Tariffe e riduzioni

1. La tariffa base, riferita alla prima categoria del territorio comunale, come stabilito dal precedente articolo 15, è di € 29,56 annuali a metro quadrato per l'occupazione permanente e di giornalieri € 2,06 a metro quadrato per quella temporanea
2. Abrogato.
3. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando alla tariffa base propria di ciascuno dei quattro parametri fra quelli indicati nell'allegato "A", relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività ed alle modalità di occupazione, nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
4. La tariffa stabilita al precedente comma 1 si riduce come segue:
 - a. per le occupazioni temporanee, fatta eccezione per quelle della fiera annuale e delle giostre o spettacoli viaggianti, il canone è ridotto del venti per cento se la durata nell'anno è superiore a 15 giorni e del cinquanta per cento se superiore a 30 giorni, anche se non continuativi.
 - b. La tariffa per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo è ridotta del 50%
 - c. Abrogato.
 - d. La tariffa relativa alle occupazioni effettuate da agricoltori che vendono direttamente i propri prodotti è ridotta del 50%
 - e. La tariffa per le occupazioni in occasioni di fiere e festività di durata superiore a tre giorni è ridotta del 50%.
 - f. La tariffa relativa alle occupazioni effettuate durante fiere e festività non superiori a tre giorni è ridotta del 30%.

- g. La tariffa delle occupazioni per lavori edili e quella per le occupazioni di attività commerciali, industriali, artigianali, professionali, di servizi e simili senza impianti fissi è ridotta del 80%.
- h. per le occupazioni effettuate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la riduzione della tariffa del 65% e le seguenti riduzioni delle superfici:
- fino a 100 mq. la superficie è ridotta al 50%;
 - la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. è ridotta al 25%;
 - la parte eccedente i 1.000 mq è ridotta al 10%.
- La riduzione di superficie non si applica agli spettacoli viaggianti che prevedono l'impiego di animali in cattività (non domestici).
- i. Abrogato.
- j. La tariffa relativa alle occupazioni del commercio ambulante effettuate al mercato settimanale è ridotta del 30%.
- k. Per tutte le occupazioni sia permanenti che temporanee la parte di superficie superiore a 1.000 mq. è ridotta al 10%.
5. Tutte le riduzioni previste nei commi precedenti si cumulano e si applicano in successione.
6. Le tariffe sono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
7. *abrogato.*

Art. 19 Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modifiche delle tariffe per gli anni successivi sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. In mancanza di modificazioni continuano a valere le tariffe in vigore.

Art. 20 Occupazioni per erogazione di pubblici servizi.

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici, è determinato in relazione al numero delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'esercizio precedente, moltiplicato per € 0,94 con minimo di € 516,46.
2. Con lo stesso conteggio o lo stesso minimo indicati dal comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. L'importo dei canoni sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, con le modalità previste dall'art. 30 del presente regolamento.

Art. 21 - Abrogato

Art. 22 - Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese la condutture, i cavi e gli impianti di cui ai precedenti artt. 20 e 21.

Art. 23 - Superfici dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Abrogato.

Art. 24 - Passi carrabili a raso

1. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze di viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con il rilascio di apposito cartello segnaletico.
2. Il divieto suddetto non può comunque estendersi oltre la superficie di quindici metri quadrati e non consente alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Art. 25 - Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.
2. Non sono soggetti al pagamento del canone gli impianti di distribuzione sovrastanti il suolo la cui figura piana proiettata al suolo non è superiore a mezzo metro quadrato.

Art. 26 - Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata, giusta quanto previsto nell'art. 18, con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzioni ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio e può essere aggiornata annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio.
3. Per i parcheggi esistenti vengono confermate per l'anno 1999 le tariffe vigenti.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.
5. Il canone non è dovuto nel caso in cui il concessionario versi al Comune una cifra non inferiore al 50% dei proventi del parcheggio medesimo.

art. 27 Occupazioni abusive

1. Alle occupazioni abusive, oltre alla sanzione di cui al successivo art. 31, è applicata un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dal verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

Art. 28 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio del culto ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 11 bis del D.P.R. 917/1986. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 460/1997, devono aver fatto la comunicazione al Ministero del Finanze prevista dall'art. 11 dello stesso Decreto 460/97;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni che, in relazione alla stessa area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e) le occupazioni in occasione di mercatini dell'artigianato e collezionismo patrocinati dall'Amministrazione Comunale;
- f) *le occupazioni in occasione di mercatini dell'agro-alimentare per la vendita dei prodotti appartenenti alla c.d. filiera corta, disposta con delibera di Giunta Comunale e per periodi limitati (es. sperimentazione);*
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- i) i passi carrabili o pedonali destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni con banchi condotti da soggetti portatori di handicap;
- k) i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzati e, comunque di fatto non utilizzati;
- l) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;
- m) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione durante le soste o nei parcheggi ad esse assegnati;
- o) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, nell'atto di concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima. Qualora la devoluzione gratuita al Comune venga stabilita in data successiva alla stipula dell'atto di concessione, l'esenzione spetta da quest'ultima data;
- p) le soste di caravans o ruolottes per un periodo non superiore a tre giorni;
- q) le soste fino a sessanta minuti del commercio ambulante itinerante;
- r) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- s) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuati in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- t) gli scalini posti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato.
- u) Visto il combinato disposto art. 5 della Legge n. 157/1999 e art. 63 comma 2 lettera e del D.lgs. 446/1997, sono esentate le occupazioni

del suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni anche non consecutivi, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento delle loro attività a carattere politico con gazebo, tavolo ecc. purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadri.

- v) *Le occupazioni temporanee non superiori a tre giorni per alcuni eventi/manifestazioni riconosciute, con apposita Delibera di Giunta Comunale, di particolare interesse dall'Amministrazione, come forma di contributo non economico.*

Art. 29 - Assorbimento altri canoni

1. Il pagamento del canone assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per la durata della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 30 - Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del canone concessorio di occupazioni permanenti è subordinato alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento per le quote relative all'anno del rilascio, calcolate dal primo giorno del mese successivo a quello iniziale indicato nell'istanza.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti già esistenti alla data del 1° gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio, il canone annuale deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno medesimo con versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune – servizio Tesoreria.
3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti anche se ricorrenti, il pagamento del canone è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Servizio competente.
4. *Nei casi di mancato versamento del canone alla scadenza stabilita, il canone stesso è maggiorato dell'importo di euro 5,00 a titolo di rimborso spese sostenute dall'Ente per la procedura di riscossione.*

TITOLO QUARTO SANZIONI

Art. 31 - Occupazioni abusive o irregolari

1. Abrogato.
2. Chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico o le aree soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi sovrastanti e

sottostanti, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al centocinquanta per cento del canone previsto per il tipo di occupazione realizzata.

3. Ai fini dell'applicazione della sanzione prevista nel precedente comma le occupazioni abusive si considerano permanenti qualora siano realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
4. Le occupazioni abusive temporanee si presumono in essere dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
5. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione di cui al precedente comma 1. si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombero - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore, della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Art. 32 - Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per le opere che occupano abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedure di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

Art. 32 –bis Riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Ufficio provvede, in caso di parziale o omesso versamento, al relativo recupero del credito nonché delle relative spese di notifica nei modi e nei termini previsti dalla legge.
2. La riscossione coattiva è svolta secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale Generale delle Entrate.
3. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Ufficio Tributi, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura legale.
4. Le somme liquidate ai sensi del comma 3 possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di canone, previa richiesta scritta del

contribuente, da comunicare al comune medesimo entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso.

5. Sulle somme oggetto di riscossione o di rimborso spettano gli interessi nella misura legale.

TITOLO QUINTO

MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 33 - Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario responsabile designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. Il predetto funzionario è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - a) registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi del precedente articolo 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
 - b) registri in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
 - c) tutti i registri costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere a disposizione dell'autorità preposta ai controlli.
3. E' facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con le indicazioni separate, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

Art. 34 - Procedimento interno

1. Per le occupazioni temporanee il procedimento è avviato con la presentazione della relativa istanza, su apposito modello – Mod. T, al responsabile del procedimento, nominato come previsto dal precedente articolo 33, il quale invia entro cinque giorni dalla data di ricevimento la documentazione completa al responsabile del Servizio Polizia Municipale.

Il responsabile del Servizio Polizia Municipale appone sull'istanza il parere di competenza, gli estremi del proprio registro, la propria firma e la trasmette entro dieci giorni al responsabile della concessione, per

la definizione dell'istanza stessa, in conformità alle norme di legge e quelle del presente regolamento.

2. Per le sole occupazioni temporanee finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, il responsabile del procedimento richiede preventivamente una comunicazione scritta al responsabile dell'U.O. Edilizia Privata che attesti la regolarità dei lavori per i quali è richiesta l'occupazione.
3. La procedura stabilita dal presente articolo dovrà essere eseguita anche nel caso di occupazione d'urgenza.
4. Qualora l'istanza si riferisca ad occupazione permanente di suolo pubblico, il procedimento si avvia con la presentazione del relativo modello – Mod. P al responsabile del procedimento, il quale trasmette entro cinque giorni dalla data di ricevimento la documentazione completa al responsabile del Servizio Polizia Municipale.
5. Il responsabile del Servizio Polizia Municipale appone sull'istanza il parere di competenza, gli estremi del proprio registro, la propria firma e la restituisce entro dieci giorni al responsabile del procedimento, il quale provvede, in caso di parere favorevole, all'invio degli atti al responsabile dell'U.O. Edilizia Privata.
L'U.O. Edilizia Privata formula il proprio parere e, nel termine di quindici giorni, rimette la documentazione al responsabile della concessione, per la definizione dell'istanza stessa, in conformità alle norme di legge e quelle del presente regolamento.
6. Il responsabile del procedimento, qualora lo rendano opportune le circostanze dell'occupazione, l'ubicazione o le modalità di effettuazione della stessa, può richiedere ulteriore parere al responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici prima di procedere all'emissione del provvedimento.

Art. 34 bis – Comunicazione nuovi accessi carrabili.

1. Nel solo caso in cui l'occupazione si riferisca a passo carrabile di fabbricato di nuova costruzione, l'impresa costruttrice ha l'obbligo di comunicare al funzionario responsabile gli estremi catastali del fabbricato cui si riferisce l'accesso attraverso la presentazione dell'apposito modello – Mod. C. in sostituzione dell'istanza prevista al comma 4 del precedente articolo.

Art. 35 - Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui ai precedenti articoli 33 e 34 spettano al concessionario, il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti

- effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi delle quietanze rilasciate dal Tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali o bancari.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'ufficio, sempre in ordine progressivo o di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio dei conti correnti postali o bancari.

Art. 36 - Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazioni in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare o semplicemente mediante pagamento del canone entro il termine di scadenza del 31 gennaio 1999, con invio della copia della quietanza al Servizio Tributi, anche mediante fax, qualora non pervenga tramite posta.
2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con la restituzione dell'importo del canone eventualmente già pagato.

Art. 37 - Norme finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.
2. L'adozione di questo regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente art. 35, è resa nota mediante avviso nei quotidiani a pagina locale e con affissione di manifesti.

Art. 37-bis Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statale e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le normative sopraordinate.